

Marzo 2016

CO.R.D.A.R. VALSESIA



REGOLAMENTO

**per il SERVIZIO di FOGNATURA e DEPURAZIONE delle
ACQUE REFLUE e per il SERVIZIO di SMALTIMENTO dei
RIFIUTI LIQUIDI**



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

INDICE

CAPO I	4
NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI.....	4
ART. 1 PREMESSE.....	4
ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 3 DEFINIZIONI.....	4
CAPO II	6
DISCIPLINA E GESTIONE DEI COLLETTORI CONSORTILI E DELLE PUBBLICHE FOGNATURE.....	6
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI	6
ART. 5 PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	6
ART. 6 CONTROLLO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE, DEI COLLETTORI CONSORTILI E DEI MANUFATTI DI ALLACCIO.....	8
Art. 7 DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE.....	8
ART. 8 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO.....	8
CAPO III	9
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	9
ART. 9 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.....	9
ART. 10 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DOMESTICI ALLA RETE FOGNARIA.....	10
Art. 11 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI O ASSIMILABILI	12
Art. 12 MANOMISSIONI DELL' ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA DELLA NATURA DELLO SCARICO.....	13
CAPO IV	14
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA	14
ART. 13 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	14
ART. 14 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA E/O AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA.....	14
ART. 15 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	15

pg. 1 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA E IN COLLETTORI CONSORTILI	15
ART. 17 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152...	17
ART. 18 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.....	17
ART. 19 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DELL' ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.....	18
ART. 20 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA	18
ART. 21 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	18
ART. 22 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI	19
ART. 23 PRELIEVO DI CAMPIONI.....	19
ART. 24 CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	20
ART. 25 INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	20
ART. 26 PARAMETRI CONTRATTUALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
ART. 27 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
ART. 28 PENALIZZAZIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI DI SCARICO PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	23
ART. 29 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	23
ART. 30 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	23

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ART. 31 SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE.....	24
ART. 32 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLO SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE.....	24
ART. 33 CONTROLLO DELLA VEICOLAZIONE DEL REFLUO DERIVANTE DA PROCESSO BIOLOGICO	25
ART. 34 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSO BIOLOGICO	25
ART. 35 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI.....	26
ART. 36 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI.....	26

pg. 2 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI.....	26
PENALITA' E SANZIONI.....	27
ART. 37 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI	27
ART. 38 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	27
ART. 39 SCARICHI VIETATI E RISARCIMENTO DANNI.....	27
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE.....	28
ART. 40 SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE	28
ART. 41 CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.	30
CAPO V	31
NORME E DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CO.R.D.A.R. VALSESLIA DI SERRAVALLE SESIA ...	31
ART. 42 TIPOLOGIE DI RIFIUTI LIQUIDI CONFERIBILI	31
ART. 43 CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO L'IMPIANTO DI CO.R.D.A.R. VALSESLIA	32
ART. 44 TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	33
ART. 45 RESPONSABILITA' NEL CORSO DEI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI.	33
ART. 46 CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	34
ART. 47 CONFERIMENTI VIETATI	34
CAPO VI.....	34
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	34
ART. 48 RISARCIMENTO DEI DANNI.....	34
ART. 49 ESECUZIONE FORZATA.....	34
ART. 50 INTERRUZIONI TEMPORANEE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	35
ART. 51 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	35
ART. 52 SOSTITUZIONE REGOLAMENTO PRECEDENTE.....	35
ALLEGATI.....	35
ALLEGATO A "Limiti di accettabilità acque reflue industriali e rifiuti liquidi"	35
ALLEGATO B "Conseguenze per il superamento dei limiti qualitativi contrattuali per lo scarico di acque reflue industriali"	35
ALLEGATO B "Conseguenze per il superamento dei limiti qualitativi contrattuali per lo smaltimento di rifiuti liquidi"	35

pg. 3 di 35



CO.R.D.A.R VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

CAPO I

NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI

ART. 1 PREMESSE

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni nonché dalle norme Regionali vigenti. Sono fatte salve tutte le norme contenute nella Carta del Servizio e nel Disciplinare "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall' A.T.O. n° 2 Piemonte.

2. Eventuali nuove disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinino diversamente la materia oggetto del presente regolamento saranno automaticamente applicate, a far tempo dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1339 c.c.

3. Il presente regolamento disciplina l'uso dei collettori consortili e delle fognature comunali nonché degli impianti di depurazione gestiti da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. operante nel territorio dell' A.T.O. n° 2 Piemonte, nel prosieguo individuato con la dizione "Gestore".

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto:

a) La disciplina e l'uso dei collettori consortili, della pubblica fognatura e degli scarichi fognari in essa recapitanti nel territorio dei Comuni gestiti da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ed appartenenti all'A.T.O. n° 2 Piemonte, nonché le modalità del conferimento al depuratore di Serravalle Sesia di rifiuti liquidi tramite autobotte.

b) La definizione delle tipologie e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle facoltà di ispezione e controllo degli scarichi da parte del Gestore ed in particolare:

- i limiti di accettabilità nei collettori consortili ed in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione;
- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- le norme tecniche di allacciamento;
- i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe di depurazione e di smaltimento.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

pg. 4 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- c) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- d) "allacciamento fognario": condotta e/o canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'innesto nella rete fognaria;
- e) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- f) "fognatura separata": la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- g) "scarico": qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- h) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- i) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- j) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- k) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BODS delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- l) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- m) "trattamento terziario": qualsiasi trattamento fisico e/o chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento secondario come sopra definito come, ad esempio, defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione;
- n) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- o) "acque meteoriche di dilavamento" (acque bianche): la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- p) "acque di prima pioggia": acque definite dal Regolamento regionale 20/02/2006 n.1/R e s.m.i.
- q) "acque di lavaggio": le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
- r) "evento meteorico": una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
- s) "superficie scolante": l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e

pg. 5 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

t) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

u) "rete o collettore consortile CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.": insieme delle infrastrutture fognarie di esclusiva proprietà e gestione di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.;

v) "pubbliche fognature": insieme delle infrastrutture fognarie di proprietà comunale gestite da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

CAPO II

DISCIPLINA E GESTIONE DEI COLLETTORI CONSORTILI E DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili nella pubblica rete fognaria possono derivare da: acque reflue domestiche e acque reflue ad esse assimilate, acque reflue urbane, acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali, acque reflue industriali. Le definizioni sono riportate all'art.3 del presente regolamento.

2. Le acque parassite non sono gestite da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.; i Comuni e altri Enti hanno la competenza e l'onere di rimuovere le acque parassite dalla rete fognaria. Per acque "parassite" si intendono, a titolo esplicativo e non esaustivo, le acque di infiltrazione in fognatura derivanti da impluvi, rii temporanei, canali di scolo, versanti ecc.

ART. 5 PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico e privato che risultino censite presso i relativi comuni proprietari e/o nel catasto di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

2. I manufatti di allacciamento privati sono costituiti dall'insieme delle canalizzazioni e installazioni, allaccianti una proprietà agli impianti pubblici. Eventuali impianti di pretrattamento (fossa biologica, ecc.) fanno parte degli impianti privati. Questi, anche situati sul suolo pubblico appartengono al proprietario; il proprietario ne assicura a proprie spese la costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono.

3. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.T.O. n° 2 Piemonte, la costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

4. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell'immobile deve inviare al CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., almeno 2 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di

pg. 6 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

inizio dei lavori, l'impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni richieste dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., anche in corso d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione di 30,00 € a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno.

5. I lavori di allacciamento potranno essere eseguiti dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. dietro pagamento della somma preventivata dal medesimo sulla base dei costi di riferimento stabiliti dall'Autorità d'Ambito e riportati all'allegato 2 al "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, oppure direttamente dall'Utente, previa autorizzazione del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.. Nel caso in cui il lavoro di allacciamento venga realizzato direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. anche dall'Ente proprietario della strada, assoggettandosi al "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico" dell'Ente medesimo, qualora in vigore.

6. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del proprietario dell'immobile così come resta a suo carico ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore.

7. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell'Utente.

8. Qualora si verificassero inconvenienti sulla pubblica rete fognaria o sui collettori consortili che richiedano temporanee sospensioni dell'immissione di reflui da parte dei privati, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni senza che da parte dell'Utente possa essere preteso alcun risarcimento.

9. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali.

10. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli scarichi soggetti ad autorizzazione.

11. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica della stesso in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. e gli Enti competenti ed ottenere i necessari nulla osta all'esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l'intervento manutentivo, su segnalazione delle pubbliche Autorità, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. esegue i necessari interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato.

12. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.





CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 6 CONTROLLO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE, DEI COLLETTORI CONSORTILI E DEI MANUFATTI DI ALLACCIO.

1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.
2. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può disporre in ogni momento le ispezioni dei propri collettori e delle pubbliche reti fognarie, anche mediante videoispezione, rilevando tutte quelle circostanze da cui possa derivare un danno alle infrastrutture e/o a terzi e per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.
3. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

Art. 7 DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE.

1. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell'art. 1033 e seguenti del Codice Civile.
2. Salvo diversa soluzione adottata in corso di costruzione, le aree attraversate dai collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA sono vincolate a servitù per una fascia di 5 metri a cavallo delle tubazioni fino a quando queste resteranno in esercizio.
3. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA ha diritto perpetuo di costruire e posare entro la servitù di passaggio condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario.
4. Il personale incaricato del CO.R.D.A.R. VALSESIA, ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
5. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA si obbliga a risarcire il proprietario degli eventuali danni arrecati durante le predette operazioni.
6. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare ovvero lasciare crescere entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta e/o canalizzazione.
7. L'atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, ecc.).

ART. 8 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

pg. 8 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite all'art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione.
2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, tali acque non devono essere smaltite in pubblica fognatura. Nelle zone munite di fognature separate, le acque meteoriche di dilavamento non devono essere convogliate all'impianto centrale di depurazione.
3. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento.
4. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può imporre delle misure di contenimento al fine di diminuire le portate di piena che vengono veicolate nelle fognature miste.
5. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

ART. 9 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

1. Sono " scarichi domestici " quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente.
2. Ai sensi del comma 7 lettera e) dell'art. 101 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 dello stesso, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i ed ai sensi della tabella 2 dell'Allegato A del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che derivano da insediamenti che per la loro natura sono comparabili a quelli abitativi se rientranti nei limiti di accettabilità dell'allegato 3) della L.R. 13/90, ovvero acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) gli scarichi provenienti da servizi igienici di insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi, le acque reflue provenienti da insediamenti

pg. 9 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

f) gli scarichi da cucine e mense, ad eccezione delle attività industriali alimentari, agro-alimentari e di ristorazione collettiva;

g) gli scarichi di lavanderia, ad eccezione delle attività industriali di lavanderia (che prevedono quantitativi di biancheria superiori a 100 kg al giorno) e/o dei reflui di lavaggio a secco;

i) i reflui di manutenzione, anche straordinaria, di vasche e serbatoi dell'acqua potabile;

j) gli scarichi di acque di piscina (purché la quantità ed il contenuto di cloro, rame e altri metalli non siano tali da comportare problemi e/o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di depurazione) fermo restando che in sede di autorizzazione all'allacciamento possono essere definiti limiti qualitativi e/o quantitativi;

k) in generale gli scarichi aventi origine da metabolismo umano e caratteristiche qualitative conformi all'allegato 3 della L.R. 13/90 ed all'allegato A del D.P.R. 227/2011.

3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento (vedi art. 11). Per le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l'uso di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche, fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizioni di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

4. Per le utenze che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale caratterizzato da semplice Fossa Imhoff o da trattamento analogo, il Gestore potrà prescrivere la realizzazione di trattamenti depurativi a piè di fabbricato.

ART. 10 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DOMESTICI ALLA RETE FOGNARIA

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 13/90 e s.m.i., tutti gli insediamenti che generano scarichi civili e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal limite di proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura indicato dal Gestore, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.

2. Tutti gli allacciamenti dovranno preferibilmente essere realizzati sulla rete fognaria secondaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti.

3. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico e/o assimilabile al domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore, secondo le modalità descritte nel seguito.

4. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al CO.R.D.A.R. VALSESIA su apposita modulistica e dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- codice fiscale del richiedente;
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
- codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile;
- dichiarazione attestante la classificazione dello scarico, il numero presunto degli utilizzatori, i quantitativi medi annui conferiti, la modalità di approvvigionamento;
- ogni documento previsto dalla legislazione vigente.

pg. 10 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

5. Si dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato:

a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato.

b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche.

c) Profilo, con indicazione delle relative pendenze, della tubazione di collegamento al collettore consortile o alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc..

d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all'interno della proprietà.

e) Ricevuta del pagamento al Gestore delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione all'allacciamento.

f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell'acquedotto, del gas o dell'energia elettrica.

6. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. provvede a completare l'istruttoria ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi sono acquisiti.

7. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di una fideiussione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione infruttifera o fideiussione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.

8. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione interesserà allacciamenti di particolare importanza da individuare prevalentemente in urbanizzazioni primarie, nuovi insediamenti con volumi superiori a 1.000 m³ ed in ogni altro caso simile ai suddetti ovvero interesserà lavori da eseguirsi in un'area pubblica ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

9. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il proprietario della fognatura dovrà comunicare preventivamente le variazioni al CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei nuovi allacciamenti.

10. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, dovranno presentare al CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. il progetto generale delle fognature, completo di ogni necessaria informazione per rilasciare il parere relativo al comparto di nuovo impianto. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico al Comune ed all'Autorità

pg. 11 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

d'Ambito entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto. Detto parere tecnico è vincolante ai fini dell'accoglimento della domanda di allacciamento.

11. Con la presentazione della domanda si intende accettato e riconosciuto il presente Regolamento e di concerto il Regolamento di Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato approvato dall'Autorità d'Ambito.

Art. 11 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI O ASSIMILABILI

1. L'allacciamento deve di norma avvenire per immobile. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale). Il pozzetto di allaccio dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori.

2. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all'abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico e adesione di eventuali depositi. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel sottosuolo, a tal fine CO.R.D.A.R. VALSESIA può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

3. Il richiedente è responsabile della regolare esecuzione dei lavori non eseguiti da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. e degli eventuali danni causati alla condotta fognaria principale. In caso vengano provocati danni, il richiedente dovrà dare immediato avviso all'ufficio tecnico di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. che disporrà il ripristino e le riparazioni del caso addebitandone i costi.

4. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti condotte dell'acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto di quella dell'acquedotto, ad una adeguata distanza.

5. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all' 1%.

6. E' fatto divieto convogliare nella rete fognaria nera e nella rete fognaria mista le acque meteoriche. In caso di presenza di pubblica fognatura mista, nella stessa potranno essere immesse le acque meteoriche solo in caso di dimostrata impossibilità di scarico delle stesse in corpo idrico superficiale, pozzo perdente, sistema di subirrigazione, ecc. e, in tal caso, a fronte del presunto volume di acque meteoriche da convogliare, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. effettuerà preliminarmente la verifica della potenzialità della rete fognaria.

7. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l'utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto. In tal caso le due tubazioni dovranno essere allacciate provvisoriamente in un solo punto.

8. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 e s.m.i., qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non possano confluire nella pubblica fognatura per caduta naturale, l'Utente dovrà predisporre

pg. 12 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

idoneo impianto autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta, mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di decompressione. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

9. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.

10. Al fine di limitare il numero degli allacciamenti ai collettori consortili e/o collettori fognari principali laddove tecnicamente possibile, è fatto obbligo agli utenti civili di riunire le ramificazioni delle fognature private in un unico pozzetto di scarico e d'ispezione. Qualora ricorrano particolari circostanze (inesistenza di fognature comunali e/o di possibilità alternative), il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta di detti scarichi domestici nei propri collettori preferibilmente mediante l'immissione degli stessi in idoneo pozzetto di scarico ed ispezione (punto di raccordo fissato da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.). In questo caso CO.R.D.A.R. VALSESIA si riserva la facoltà di supervisionare i lavori al momento della loro esecuzione.

11. CO.R.D.A.R. VALSESIA può fissare un termine temporale ed altre modalità operative per eseguire l'allaccio ai collettori consortili o alla pubblica rete fognaria.

12. Nei Comuni non direttamente collegati al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o ad un sistema centralizzato di depurazione dotato almeno di un trattamento secondario, la società CO.R.D.A.R. VALSESIA può richiedere un pretrattamento di dissabbiatura e/o di degrassatura (Fossa Imhoff) prima dell'immissione in rete fognaria.

13. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA non ha responsabilità per gli inconvenienti o i danni risultanti da lavori eseguiti da terzi sugli impianti pubblici (riflussi di acqua o aria, interruzione di flusso, perturbazione nella circolazione dei veicoli e pedoni).

Art. 12 MANOMISSIONI DELL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA DELLA NATURA DELLO SCARICO

1. CO.R.D.A.R. VALSESIA nel caso in cui accerti:

a. manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;

b. modificazione della natura e della qualità dello scarico;

intimerà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, l'Utente a non proseguire l'immissione dei reflui e inviterà a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.

2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvede a comunicare all'Utente la necessità di regolarizzare la situazione e contestualmente a comunicare all'autorità competente l'accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvede ad effettuare d'ufficio l'intervento di ripristino addebitando il relativo costo all'Utente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

pg. 13 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

CAPO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ART. 13 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico, aventi come recapito finale un collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o una pubblica fognatura funzionalmente collegata al depuratore centralizzato di CO.R.D.A.R. VALSESIA di Serravalle Sesia, devono essere conformi alle norme di legge, ai limiti di accettabilità e alle prescrizioni rilasciate in sede autorizzativa.
3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo.
4. Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico o assimilabile, sono soggette alle norme di cui al Capo III, purché queste siano convogliate con collettori distinti da quelli dell'attività industriale.

ART. 14 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA E/O AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA.

1. Analogamente agli insediamenti domestici, le domande di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria, devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello predisposto dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.
2. L'autorizzazione all'allacciamento è chiesta contestualmente all'istanza di autorizzazione allo scarico ed è rilasciata con la medesima. L'autorizzazione allo scarico (ora ricompresa nell'autorizzazione unica ambientale AUA), deve essere rilasciata al titolare dell'attività produttiva secondo le disposizioni del D.P.R. 13 aprile 2013 n. 59 e quanto previsto dal presente regolamento (vedi art. 16).
3. La domanda di autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura prevede la trasmissione dei seguenti elaborati:
 - a) Corografia generale della zona (scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 mt dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
 - b) planimetria in scala 1:200 o 1:500, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista in fognatura o nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA;
 - c) profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc...;
 - d) particolari costruttivi in scala 1:50 dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura o al

pg. 14 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso, all'interno della proprietà;

e) ricevuta del pagamento a titolo di contributo per spese di istruttoria;

f) copia del permesso di costruire o copia dell'autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell'acquedotto o del gas o dell'energia elettrica.;

g) dichiarazione sostitutiva visura C.C.I.A.A. (in caso di società/impres).

ART. 15 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli allacciamenti di tipo domestico ed assimilabile, gli allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare le disposizioni del presente articolo.

2. L'insediamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione e campionamento terminale, ove poter accedere per il prelievo di campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi accessibile a tutti gli organi di controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all'interno dell'insediamento in prossimità del limite di proprietà, fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

3. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione, domestici o a questi assimilabili, devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella che colletta i reflui industriali.

4. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte di scarico di cui al precedente comma risulti per l'utente eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di campionamento venga collocato a monte della miscelazione medesima.

5. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA E IN COLLETTORI CONSORTILI

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ora ricompresa nell'autorizzazione unica ambientale (AUA) corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore è presentata al SUAP territorialmente competente che la trasmette in modalità telematica all'autorità competente (Provincia) ed ai soggetti competenti in materia ambientale (gestori, Arpa, Asl...).

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, il quale assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. L'autorizzazione di cui al presente paragrafo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza (o secondo quanto diversamente indicato nella determina di autorizzazione unica ambientale), invia all'autorità competente (Provincia), tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione

pg. 15 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

aggiornata di cui al comma 1. La tardiva richiesta di rinnovo potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

4. Il titolare dell'autorizzazione qualora vi sia una sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere all'autorità competente (Provincia) tramite SUAP la motivata sospensione dell'autorizzazione senza che questa decada di diritto.

5. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamenti industriali possono richiedere l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti e ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi alla documentazione tecnica allegata all'autorizzazione allo scarico. Nell'eventualità di disservizi degli impianti di pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare dell'attività deve darne immediata comunicazione a CO.R.D.A.R. VALSESIA, il quale ha la facoltà prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio.

6. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare con congruo anticipo all'autorità competente e a CO.R.D.A.R. VALSESIA le variazioni che possono modificare l'autorizzazione (modifica di posizione, quantità e qualità dello scarico, modifica agli impianti di pretrattamento, variazioni della titolarità dell'azienda, modifiche delle linee produttive, ecc.). Secondo il D.P.R. 59/2013 nel caso in cui l'autorità competente non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il titolare dello scarico può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al titolare di presentare una nuova domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

7. Qualora se ne verifichi la necessità, il CO.R.D.A.R. VALSESIA può prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente, l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi connessi ai processi produttivi: tali strumenti, dovranno essere installati e posizionati, a cura e spese dell'Utente, sull'ultimo punto accessibile prima dell'innesto alla pubblica fognatura.

8. E' vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato.

9. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA richiede al titolare dello scarico di acque reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico, avente le caratteristiche indicate dal CO.R.D.A.R. stesso.

10. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

11. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, al CO.R.D.A.R. VALSESIA il mancato o anomalo funzionamento di detto strumento.

12. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvederà secondo quanto previsto dal contratto stipulato tra le parti.

pg. 16 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 17 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale una pubblica fognatura o il collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA sono ammessi nel rispetto dei limiti fissati dalle Tabelle 3) e 5) dell'All.5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.
3. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e alla definizione della tariffa di depurazione. Può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

ART. 18 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella medesima, il titolare dello scarico, sentito il Gestore CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., potrà avanzare richiesta di deroga ai limiti della tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza del suddetto Decreto all'autorità competente tramite SUAP presentando apposita istanza di AUA. Le deroghe saranno assunte nel provvedimento autorizzativo rilasciato dagli enti preposti oltre che nel contratto stipulato con CO.R.D.A.R. VALSESIA.
2. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione sono quelli indicati in colonna 2 dell'Allegato A.
3. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell'insediamento un congruo termine per l'adeguamento degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi. L'adeguamento degli impianti potrà essere oggetto di modifica sostanziale di AUA.
4. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati nel contratto di utenza, il Gestore applicherà il regime sanzionatorio e le penalità previste dallo stesso.
5. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.
6. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e alla definizione della tariffa di depurazione. Può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

pg. 17 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 19 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DELL'ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell' allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.

ART. 20 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

1. La costruzione delle opere necessarie per realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto presentato e/o autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

2. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il richiedente deve inviare al CO.R.D.A.R. VALSESIA apposita comunicazione, ottemperando alle prescrizioni richiestegli anche in corso d'opera.

3. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente.

4. Sono altresì a carico del richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni opera derivante dall'adempimento di successive disposizioni o prescrizioni richieste dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

5. Pena l'applicazione del regime sanzionatorio previsto da contratto, il richiedente ha l'obbligo di consentire ed agevolare in qualsiasi momento l'attività ispettiva del personale incaricato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

6. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA, nell'ambito di circostanze eccezionali che determinano l'impossibilità di allaccio diretto al collettore, può valutare la possibilità di utilizzare tratti di rete preesistenti (in uso e non in uso) di soggetti privati confinanti con l'utente che ha richiesto l'allaccio alla rete fognaria, previa verifica di idoneità idraulica e consenso del soggetto privato proprietario del tratto interessato. In alternativa, il CO.R.D.A.R. Valsesia può provvedere alla posa di altra tubazione sul terreno del soggetto privato confinante, con costituzione di servitù di attraversamento, previo consenso dei soggetti interessati e riconoscimento di giusto indennizzo da corrispondere a cura del soggetto richiedente l'allaccio.

ART. 21 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.

2. Il programma di controllo viene formulato tenendo conto dell'indice di pericolosità e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità dei dati controllati.

3. Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati.

4. Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai sistemi di misurazione.

pg. 18 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

5. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà.

ART. 22 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

1. Il personale del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo), chiedendo immediatamente l'assistenza del titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata) per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.

2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico (o la persona da questo incaricata) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.

4. Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.

5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare o suo delegato.

ART. 23 PRELIEVO DI CAMPIONI

1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dall'IRSA-CNR in accordo con quanto riportato al punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.

3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la motivazione della scelta della tipologia di campionamento da parte dell'operatore incaricato al prelievo e le metodologie di conservazione, la data, l'ora e il luogo di apertura dei campioni e di analisi, al fine di consentire la presenza dell'utente alle predette operazioni.

4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi sarà riportato su specifico rapporto.

5. Ciascun campione consiste in un prelievo di almeno quattro litri.

6. Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, le modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.

pg. 19 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

7. Il campione opportunamente omogeneizzato, viene suddiviso in due contenitori individuati dalle lettere "X" e "Y", che vengono immediatamente sigillati e contrassegnati da etichetta numerata e firmata dagli Ispettori del CO.R.D.A.R. VALSESIA e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo. Il contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y" verrà trattenuto dall'Utente, con relativa copia verbale; quello contrassegnato dalla lettera "X" pure corredato della copia verbale verrà recapitato al laboratorio Analisi del CO.R.D.A.R. VALSESIA.

8. L'Utente potrà far analizzare a proprie spese il refluo contenuto nel contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y", inviandolo presso un laboratorio chimico accreditato diverso rispetto al CO.R.D.A.R. VALSESIA entro il giorno lavorativo successivo a quello del campionamento e conservandolo in frigorifero a +4°C fino alla consegna al laboratorio.

9. Nel caso di prelievo di campioni conoscitivi (cioè non validi al fine della tariffazione), il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà utilizzare metodologie di campionamento diverse, da definirsi caso per caso in funzione delle modalità di scarico, recapitando i contenitori dei campioni ad un proprio laboratorio con relativa copia del verbale. Le modalità di prelievo adottate dovranno essere comunque indicate sul verbale.

10. Al fine del calcolo della tariffa verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno CO.R.D.A.R. e le controanalisi fatte eseguire dagli Utenti presso laboratori ARPA, o altri laboratori accreditati, e, solo in caso di risultati sensibilmente difformi, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

ART. 24 CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue industriali che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

2. L'autorizzazione allo scarico (ora ricompresa nell'AUA) e l'autorizzazione all'allacciamento sono gli atti propedeutici alla stipula del contratto di utenza.

3. Nell'atto autorizzativo e nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.

4. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il CO.R.D.A.R. VALSESIA e gli Utenti del servizio.

5. Il rilascio del Contratto di Utenza prevede un versamento per le spese di istruttoria.

ART. 25 INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Il Contratto d'Utenza per lo scarico di acque reflue industriali ha decorrenza dalla data di stipula e la scadenza, salvo disdetta anticipata da parte dell'Utente, si allinea a quella dell'AUA. I contratti stipulati prima del DRP 59/2013 hanno decorrenza dalla data di stipula e durata di 4 anni.

2. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del Contratto.

pg. 20 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse essere revocata all'Utente dall'Autorità competente l'Autorizzazione Unica Ambientale o l'Utente dovesse cessare l'attività che produce lo scarico - o affittare o cedere l'azienda (o il ramo d'azienda che produce lo scarico) nel caso in cui l'affittuario o il cessionario non proseguano l'attività che produce lo scarico, CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà recedere dal Contratto e richiedere all'Utente una penale pari a quanto fissato sullo stesso.

ART. 26 PARAMETRI CONTRATTUALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Ai fini del calcolo della tariffa degli scarichi di acque reflue industriali, sono definiti i seguenti parametri contrattuali:

- 1) la portata scaricata Q;
- 2) la concentrazione riscontrata di COD, TTI (Tensioattivi Totali), COLORE e METALLI;
- 3) eventuali altri parametri introdotti nella formula di tariffazione.

ART. 27 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. I canoni applicati agli scarichi di acque industriali sono determinati in modo che ciascun Utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell'acqua effettivamente veicolata e depurata presso l'impianto centralizzato di CO.R.D.A.R. VALSESIA.

2. Il corrispettivo dovuto a CO.R.D.A.R. VALSESIA per lo scarico delle acque reflue industriali si compone di un importo fisso annuale e di un importo variabile annuale:

Importo fisso: definito, in funzione della tabella sotto indicata, a seconda della tipologia di utenza (Utenze continuative/utenze saltuarie) e della portata di scarico impegnata:

UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SISTEMATICO E CONTINUATIVO	UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SALTUARIO E/O DI TIPO EMERGENZIALE	
	PORTATA (m ³ /h)	FISSO ANNUO
600,00 € ANNUI	FINO A 1	600,00 €
	DA 1 A 5	2.951,51 €
	DA 5 A 10	5.903,03 €
	DA 10 A 25	11.806,07 €
	OLTRE 25	14.757,88 €

Tali oneri sono applicati alle tipologie di utenze sopra riportate sia in caso di scarico che di mancato scarico in ragione annua.

Importo variabile: la tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale è determinata annualmente considerando i seguenti parametri monetari:

- Veicolazione idraulica 0,33 euro / m³
- Carico COD
Attività alimentari con COD/BOD₅ ≤ 4 0,35 euro/kg COD

pg. 21 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Attività alimentari con COD/BOD5 > 4 0,48 euro/ kg COD
Altre attività 0,80 euro/ kg COD

Per COD si intende la "domanda chimica di ossigeno" e per BOD₅ "la richiesta biochimica di ossigeno" espressa in mg di O₂/l consumati in 5 giorni.

- Carico Tensioattivi 10,00 euro/ kg TT
Per TT si intende la concentrazione di tensioattivi totali espressa in mg/l.

- Carico Metalli 220,00 euro/kg metalli
Per "Carico Metalli" si intende la somma dei carichi di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo.

Si precisa che per le attività di produzione di sostanze alimentari verrà computato il "Carico Metalli" solo qualora dalle analisi del refluo si ravvisasse il superamento dei limiti di accettabilità di cui ai limiti da contratto relativamente ad uno o più elementi che definiscono il termine "Carico Metalli".

- Carico Colore F * 0,10 euro / m³
Applicabile per valori di F > 1
Dove se X = diluizione minima di non percettibilità del colore con approssimazione 1 : 20
F = X / 40

L'importo variabile viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

Utenze alimentari con COD/BOD5 ≤ 4

$$t \text{ (euro / m}^3 \text{)} = 0,33 + (K * 0,35\text{€}/\text{Kg} * \text{COD (mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 10,00\text{€}/\text{Kg} * \text{TT(mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 0,10 * F)$$
$$T \text{ (euro / anno)} = (Q \text{ (m}^3 \text{ / anno)} * t \text{ (euro / m}^3 \text{)})$$

Utenze alimentari con COD/BOD5 > 4

$$t \text{ (euro / m}^3 \text{)} = 0,33 + (K * 0,48\text{€}/\text{Kg} * \text{COD (mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 10,00\text{€}/\text{Kg} * \text{TT(mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 0,10 * F)$$
$$T \text{ (euro / anno)} = (Q \text{ (m}^3 \text{ / anno)} * t \text{ (euro / m}^3 \text{)})$$

Utenze non alimentari ed altre attività

$$t \text{ (euro / m}^3 \text{)} = 0,33 + (K * 0,80\text{€}/\text{Kg} * \text{COD (mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 10,00\text{€}/\text{Kg} * \text{TT(mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 0,10 * F) + (K * 220\text{€}/\text{Kg} * \text{Metalli (mg/l)} * 10^{-3})$$
$$T \text{ (euro / anno)} = (Q \text{ (m}^3 \text{ / anno)} * t \text{ (euro / m}^3 \text{)})$$

Nelle formule precedenti si intende per:

- **Q** il volume complessivamente scaricato nel periodo di riferimento (es. anno, trimestre, etc.), l'unità di misura utilizzata è m³;

- **COD** la concentrazione media di COD calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;

- **TT** la concentrazione media di Tensioattivi totali calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;





CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- **Metalli** somma delle concentrazioni medie di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo, calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento; l'unità di misura utilizzata è mg/l;

- **X** rapporto diluizione medio calcolato utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento;

- **K** coefficiente di penalizzazione come definito all'articolo successivo.

Qualora fossero concesse ed utilizzate deroghe ai parametri previsti di cui all'art. 18 comma 1 del presente Regolamento, verranno applicati i relativi sovrapprezzi indicati in contratto.

ART. 28 PENALIZZAZIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI DI SCARICO PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Nel caso in cui il valore del parametro COD, TT, X così come definito nell'articolo precedente, superi il corrispondente valore limite indicato in contratto o, per il parametro Metalli, nel caso in cui il valore medio delle concentrazioni di almeno uno dei seguenti elementi quali cromo esavalente, cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo, superi il corrispondente valore limite indicato in contratto, saranno applicati alla relativa componente tariffaria, i coefficienti di penalizzazione dei costi K, così individuati:

COD K=1,1

Tensioattivi Totali e colore K=1,2

Metalli K=1,5

2. Nel caso ordinario di non superamento dei limiti i valori del coefficiente K risultano tutti uguali a 1.

ART. 29 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. La tariffa fissa annuale di cui all'articolo precedente verrà fatturata dal Gestore all'Utente in quattro rate con cadenza trimestrale.

2. La tariffa variabile annuale verrà fatturata dal Gestore all'Utente con cadenza trimestrale o semestrale in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel periodo di riferimento e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.

ART. 30 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

La tariffa fissa e la tariffa variabile di cui ai precedenti punti saranno aggiornate dal Gestore in base agli aumenti stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Nell'ipotesi in cui non dovessero essere più regolamentati per legge gli aumenti tariffari, la tariffa fissa e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile verranno aggiornati annualmente dal Gestore nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat.

pg. 23 di 35



CO.R.D.A.R VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ART. 31 SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE

1. Fermo restando tutto quanto espressamente indicato nei precedenti artt., e nel rispetto degli stessi, CO.R.D.A.R. VALSESIA consente agli utenti industriali, che abbiano conseguito l'autorizzazione allo scarico e/o l'AUA la veicolazione, tramite collettore o pubbliche reti fognarie funzionalmente ad esso collegate, dei reflui industriali derivanti da processi biologici di depurazione prodotti presso l'insediamento produttivo.

ART. 32 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLO SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE

1. L'Utente, in forza del contratto, è autorizzato ad immettere nel collettore acque reflue industriali derivanti da processi biologici di depurazione, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- L'Utente è tenuto a comunicare con un preavviso di almeno 24 ore e comunque nella giornata lavorativa precedente, l'immissione del refluo nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA. La comunicazione in questo caso deve avvenire con nota trasmessa a mezzo fax e telefonicamente o, in subordine, a mezzo mail e telefonicamente ai responsabili tecnici di CO.R.D.A.R.. La nota deve contenere le seguenti informazioni:
 - data e ora dell'immissione dei reflui in collettore;
 - presumibile durata dell'immissione;
 - portata che si intende immettere.
- A seguito del ricevimento della richiesta di autorizzazione, il personale incaricato, verificate le informazioni comunicate e condotte le verifiche tecniche necessarie, potrà concedere l'autorizzazione all'immissione dei reflui in collettore, comunicando all'Utente eventuali prescrizioni. La comunicazione potrà avvenire oralmente o per iscritto.
- Solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, si potrà procedere con l'immissione dei reflui stessi. In questi casi le operazioni di immissione potranno essere presiedute da personale incaricato di CO.R.D.A.R. VALSESIA, che a suo insindacabile giudizio potrà effettuare in ogni momento sopralluoghi di verifica ed effettuare campionamenti del refluo immesso.

2. L'immissione dei reflui industriali derivanti da processi biologici potrà essere effettuata tramite una condotta di allacciamento dedicata, oppure sulla stessa normalmente utilizzata per veicolare le acque reflue industriali, sulla quale deve essere installato un apposito strumento di misura elettromagnetico del volume e della portata immessa. Nel caso in cui la tubazione utilizzata per lo scarico reflui industriali derivanti da processi biologici sia la stessa in cui vengono veicolate le acque reflue industriali, è necessario a tal fine redigere un apposito registro, anche informatico in base alle necessità, sul quale annotare tutti gli scarichi effettuati riportando giorno e ora di inizio scarico, volume di fango veicolato (sulla base di quanto misurato dal contatore), giorno e ora di fine scarico e firma del compilatore.

pg. 24 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 33 CONTROLLO DELLA VEICOLAZIONE DEL REFLUO DERIVANTE DA PROCESSO BIOLOGICO

1. L'immissione dei reflui provenienti da processi biologici di depurazione dovrà essere accompagnata dal prelievo di tre campioni omogenei e rappresentativi del refluo, effettuati all'inizio, a metà e a conclusione dello scarico. I prelievi dovranno essere eseguiti dal personale stesso della società. In ogni caso, il personale incaricato da CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare anch'esso i suddetti prelievi in ogni momento durante le operazioni di immissione del refluo nel collettore e l'Utente si impegna, a tal fine, a non ostacolare e a far accedere il personale CO.R.D.A.R. VALSESIA ai propri impianti.
2. All'inizio e al termine delle operazioni di immissione del refluo proveniente da processi biologici di depurazione nel collettore, dovrà essere eseguita la lettura del volume iniziale e del volume finale riportato dallo strumento di misura elettromagnetico dello scarico industriale. Il valore del volume complessivamente scaricato dovrà essere registrato dall'Utente. L'analisi effettuata sul campione medio composito sarà utilizzata ai fini del calcolo della tariffa secondo quanto riportato sul contratto di utenza.
3. L'Utente si impegna ad accettare quanto riportato sul resoconto analitico predisposto dal laboratorio acque reflue di CO.R.D.A.R. VALSESIA; eventuali verifiche congiunte saranno da effettuarsi previo accordo tra le parti ed in ottemperanza a quanto riportato sul presente Regolamento e s.m.i.. Al fine del calcolo della tariffa verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno CO.R.D.A.R. VALSESIA ed eventuali controanalisi fatte eseguire dall'Utente presso laboratori ARPA o altri laboratori esterni accreditati e, in caso di risultati analitici difformi, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

ART. 34 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSO BIOLOGICO

1. Il corrispettivo dovuto a CO.R.D.A.R. VALSESIA per lo scarico delle acque reflue industriali derivanti da processi biologici si compone di un importo fisso annuale e di un importo variabile annuale:

Importo fisso: definito, in funzione della tabella sotto indicata, a seconda della tipologia di utenza (Utenze continuative/utenze saltuarie) e della portata di scarico impegnata:

UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SISTEMATICO E CONTINUATIVO	UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SALTUARIO E/O DI TIPO EMERGENZIALE	
	PORTATA (m ³ /h)	FISSO ANNUO
600,00 € ANNUI	FINO A 1	600,00 €
	DA 1 A 5	2.951,51 €
	DA 5 A 10	5.903,03 €
	DA 10 A 25	11.806,07 €
	OLTRE 25	14.757,88 €

Tali oneri sono applicati alle tipologie di utenze sopra riportate sia in caso di scarico che di mancato scarico in ragione annua.

Importo variabile: determinato annualmente considerando la somma delle due seguenti componenti tariffarie:





CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

1) "componente liquida" = tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale (t) così come determinata all'articolo 26 e calcolata secondo l'articolo 27; per tale componente si applica inoltre l'articolo 28.

2) "componente solida" = tariffa variabile (t') e basata sul calcolo del tenore di residuo secco ottenuto a 105°C.

L'importo variabile viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$t' \text{ (euro / m3)} = 0,98 \text{ euro/Kg} * \text{Residuo secco totale (\%)} * 10$$

$$T \text{ (euro / anno)} = Q \text{ (m3 / anno)} * (t \text{ (euro / m3)} + t' \text{ (euro / m3)})$$

Qualora fossero concesse ed utilizzate deroghe ai parametri previsti di cui all'art. 18 comma 1 del presente Regolamento, verranno applicati gli eventuali sovrapprezzi indicati in contratto.

ART. 35 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI.

1. La tariffa fissa annuale di cui all'articolo precedente verrà fatturata dal Gestore all'Utente in quattro rate con cadenza trimestrale.
2. La tariffa variabile annuale relativa alla "componente liquida" verrà fatturata dal Gestore all'Utente con cadenza trimestrale o semestrale in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel periodo di riferimento e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.
3. La tariffa variabile annuale relativa alla "componente solida" verrà fatturata dal Gestore all'Utente con cadenza mensile in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel periodo di riferimento e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.

ART. 36 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI

La tariffa fissa e la tariffa variabile di cui ai precedenti punti saranno aggiornate dal Gestore in base agli aumenti stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Nell'ipotesi in cui non dovessero essere più regolamentati per legge gli aumenti tariffari, la tariffa fissa e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile verranno aggiornati annualmente dal Gestore nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat.

DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI

1. A garanzia del regolare pagamento dei servizi forniti dal Gestore all'Utente di cui al contratto d'Utenza e/o a copertura di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del contratto,

pg. 26 di 35



CO.R.D.A.R VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento CO.R.D.A.R. VALSESIA e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, viene prestata dall'Utente apposita garanzia a mezzo fideiussione a prima richiesta scritta per l'importo massimo stabilito in contratto, emessa da Istituto Bancario di primaria importanza, o deposito cauzionale infruttifero di pari importo a mezzo versamento in denaro.

2. In caso di mancata consegna, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, della Polizza fideiussoria o del deposito cauzionale, CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e richiedere all'Utente una penale.

3. In caso di ritardato o mancato, anche parziale, pagamento delle fatture entro le scadenze previste e/o in caso di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del contratto, nonché delle disposizioni del presente Regolamento CO.R.D.A.R. VALSESIA e s.m.i., del Regolamento ATO2 e s.m.i., del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., CO.R.D.A.R. potrà escutere la fideiussione o trattenere definitivamente il deposito cauzionale, per l'importo dell'insolvenza.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto, l'Utente, entro trenta giorni dall'escussione, anche solo parziale, della fideiussione o dell'incameramento, anche solo parziale, del deposito cauzionale da parte di CO.R.D.A.R. VALSESIA, dovrà ricostituire la copertura fideiussoria o reintegrare il deposito cauzionale, pena la risoluzione da parte di CO.R.D.A.R. del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e la richiesta all'Utente di una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

PENALITA' E SANZIONI

ART. 37 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI

L'Utente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a CO.R.D.A.R. VALSESIA a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso. In tal caso, CO.R.D.A.R. potrà richiedere all'Utente una penale.

ART. 38 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto di utenza si potrà risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in una delle seguenti ipotesi, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno:

1. inadempienza da parte dell'utente di anche una sola delle obbligazioni previste all'Allegato B;
2. qualora una delle Parti sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o assoggettata a una procedura concorsuale.

ART. 39 SCARICHI VIETATI E RISARCIMENTO DANNI

1. L'Utente si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi e quantitativi di cui al contratto, e a non effettuare lo scarico di acque reflue contenenti sostanze diverse da quelle indicate in contratto. L'Utente si

pg. 27 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

impegna, altresì, a non scaricare soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde oltre 60°, ecc.), rifiuti solidi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana anche se trattati a mezzo di apparecchi trituratori che ne riducano la massa in particelle sottili.

2. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi domestici ed assimilabili, trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili. Tale installazione deve essere preventivamente autorizzata dal CO.R.D.A.R. VALSESIA che effettua la verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti fognarie al fine della ammissione dello scarico in fognatura.

3. La violazione delle obbligazioni di cui al precedente punto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il risarcimento di qualsiasi danno subito, comporterà anche le conseguenze di cui all'Allegato B al presente regolamento.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

ART. 40 SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne come definite all'art. 3 del presente Regolamento, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto del presente regolamento.

2. I titolari delle attività elencate all'art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, qualora optino per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura, dovranno richiedere al Gestore l'allacciamento alla stessa e l'autorizzazione allo scarico, corredando la richiesta con il piano di prevenzione e gestione previsto dal Regolamento Regionale suddetto.

3. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- codice fiscale del richiedente;
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
- codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile
- altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore.

4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue:

a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente documentazione

pg. 28 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- a.1) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
- a.2) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici di dettaglio (in scala 1:50) riportanti:
- L'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
 - L'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - I tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale;
 - Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di trattamento all'interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell'immissione, ecc.;
 - Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse;
- a.3) Relazione tecnica che illustri:
- Le attività svolte nell'insediamento;
 - Le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
 - La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - Il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
 - Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
 - La valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
 - Le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione dei sistemi di trattamento adottati;
 - Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nella pubblica fognatura;
 - Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
- a.4) Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente:
- Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
 - Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
 - Modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

b) Riferimento alla pratica di autorizzazione all'allacciamento.

c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico.

5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda CO.R.D.A.R. VALSESIA approverà il piano di prevenzione e gestione e contestualmente autorizzerà lo scarico. Il Gestore ha facoltà di richiedere elementi integrativi alla domanda; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.

pg. 29 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

6. I distributori di carburante rientranti in un programma di chiusura e smantellamento a termini dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e smantellamento programmati a seguito di verifica comunale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2004 in quanto giudicati incompatibili con i disposti di cui agli artt. 7 e 8 della D.G.R. 20 dicembre 2004 n. 57-14407, saranno comunque soggetti alla presentazione del piano di prevenzione e gestione.

7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità idraulica della rete fognaria e di processo legato al trattamento di depurazione finale, concedere una proroga non superiore ad anni due all'installazione di vasche di prima pioggia, autorizzando temporaneamente l'immissione in fognatura dell'intero volume di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Decorsi i termini di proroga suddetti, qualora l'impianto non fosse nel frattempo stato ancora smantellato, il titolare dello stesso sarà comunque tenuto all'installazione dei sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia richiesti dal Gestore, pena la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 41 CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

1. Ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i., CO.R.D.A.R. VALSESIA utilizza per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia la seguente formula:

$$T = QF + (Cfd \times k \times A \times cp) \times [(Em \times S \times 0,005) + VL]$$

T = corrispettivo annuo da pagare da parte dell'utente in €

Calcolo del termine fisso

QF = quota fissa di accesso al servizio di fognatura e depurazione [15,00 €/anno per utenza] da adeguarsi in relazione agli aumenti di inflazione programmata.

Calcolo della tariffa

Cfd = tariffa di fognatura e depurazione (o somma delle due tariffe di fognatura e depurazione) per usi civili in €/m³, ai sensi della tariffazione del Servizio Idrico Integrato.

k = coefficiente relativo all'attività produttiva riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di A.T.O. n.2 Piemonte. La catalogazione delle attività è ripresa dall'Allegato 1 del D.Lgs. 59/05 integrato dalle attività previste dal D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i.

A = coefficiente relativo al tipo di pretrattamento, delle acque di prima pioggia, utilizzato dall'utente prima dello scarico in fognatura:

- Nessun tipo di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia nei casi previsti dall'art. 21 commi 6 e 7 del presente regolamento A = 2
- Vasca di prima pioggia senza pretrattamento A = 1,5
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore A = 1,3
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore e separatore di olii e grassi A = 1,1
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore, separatore di olii e grassi e trattamento chimico fisico spinto (filtrazione su zeoliti, carboni attivi o altro, sistemi ad Ozono ecc.) o biologico A = 0,80

cp = coefficiente correttivo di piovosità (si basa sulla considerazione che in aree con piogge più frequenti le acque di prima pioggia avranno un carico inquinante minore).

pg. 30 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

A partire dal numero medio di giorni di pioggia all'anno, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento partendo dai dati delle rete meteorologica regionale, si determina il valore di cp corrispondente individuato in Tabella 2 dell'Allegato 2 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di A.A.T.O. n.2 Piemonte.

Calcolo del termine volumetrico

Em = numero medio di eventi meteorici in un anno.

Si tratta del numero medio di eventi meteorici, come definiti dall'art. 6 comma 1 lettera d) del Regolamento regionale 1/R, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento, partendo dai dati delle rete meteorologica regionale. La Tabella 2 dell'Allegato 2 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di A.A.T.O. n.2 Piemonte riporta il valore di Em per ciascun Comune dell'A.T.O. 2

S = superficie scolante, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento regionale 1/R, espressa in m², salvo che nei casi in cui si applica A=2, nei quali per superficie scolante s'intende l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, indipendentemente dalle attività che vi si svolgono, con la sola esclusione delle aree verdi .

VL = volume di acqua di lavaggio, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento regionale 1/R, scaricata in un anno, espressa in m³. Il dato è quello dichiarato nel Piano di Prevenzione e Gestione di cui all'art. 10 ed allegato A del Regolamento regionale 1/R. Tale valore non verrà conteggiato nei casi in cui l'Utente, collegato all'acquedotto, paghi già il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione in misura pari al 100% dei consumi d'acquedotto.

0,005 = altezza in metri del battente di acqua di prima pioggia come definito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento regionale 1/R,

2. In sintesi, ogni attività avrà il suo valore annuo da versare al Gestore in funzione di:

1. Comune di ubicazione
2. Tipo di attività
3. Superficie scolante
4. Volume di lavaggio
5. Tipo di trattamento effettuato

CAPO V

NORME E DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CO.R.D.A.R. VALSESIA DI SERRAVALLE SESIA

ART. 42 TIPOLOGIE DI RIFIUTI LIQUIDI CONFERIBILI

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa di settore in merito all'accettazione di rifiuti come classificati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., CO.R.D.A.R. VALSESIA può smaltire presso il proprio impianto di trattamento all'uopo autorizzato dall'autorità competente, entro il limite della effettiva potenzialità dello stesso, i rifiuti compatibili con il processo di depurazione.

2. Possono essere conferiti tramite autobotti /autocisterne/autospurghi per il trattamento presso l'impianto di depurazione in comune di Serravalle Sesia, i rifiuti classificabili con C.E.R. (codice europeo rifiuti) corrispondenti a quelli previsti dalla specifica Autorizzazione integrata Ambientale provinciale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni di CO.R.D.A.R. VALSESIA più restrittive.

pg. 31 di 35



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 43 CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO L'IMPIANTO DI CO.R.D.A.R. VALSESIA

Il conferimento dei rifiuti liquidi presso gli impianti CO.R.D.A.R. VALSESIA può essere effettuato unicamente da ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti;
- 2) omologa del rifiuto liquido che si intende conferire;
- 3) contratto annuale d'utenza con il CO.R.D.A.R. VALSESIA;
- 4) consenso rilasciato dal Responsabile del processo di depurazione.

Il contratto annuale di utenza potrà essere rilasciato per un periodo di un anno e potrà essere rilasciato al produttore del rifiuto, al trasportatore o all'intermediario, in funzione del soggetto richiedente. Il rinnovo del contratto dovrà avvenire solo in modo esplicito.

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può autorizzare il conferimento di rifiuti liquidi soltanto entro i limiti e per quanto consentito dalla capacità potenziale residua dell'impianto di depurazione.

PROCEDURA DI OMOLOGA

In base alle informazioni raccolte dal cliente (conferitore e/o produttore del rifiuto), CO.R.D.A.R. VALSESIA verifica la trattabilità del rifiuto in impianto di depurazione di tipo biologico, attraverso la valutazione di: codice CER, descrizione del rifiuto e del ciclo produttivo di origine, eventuale campione, caratteristiche chimiche e fisiche del rifiuto (secondo l'Allegato A del presente Regolamento), quantità da conferire, frequenza di conferimento.

Qualora la verifica di trattabilità di cui sopra abbia esito positivo, CO.R.D.A.R. VALSESIA avvierà la procedura di omologa, richiedendo al produttore la compilazione di una "Scheda di caratterizzazione del rifiuto", nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO (Denominazione e ragione sociale della ditta; p.iva/codice fiscale; codice istat/ateco; ubicazione ed indirizzo dell'insediamento produttivo).
- CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (Attività svolta; elenco delle principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo).
- CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI PROVENIENZA DEL RIFIUTO (Descrizione dettagliata del processo produttivo origine del rifiuto; principali prodotti chimici utilizzati nel processo produttivo che origina il rifiuto; estremi dell'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti; tipologia dell'impianto di depurazione e descrizione delle fasi principali).
- CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO (ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.):
 - o indicazione del codice CER del rifiuto;
 - o indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolo;
 - o indicazione degli estremi del rapporto di prova allegato alla scheda di caratterizzazione, il quale non dovrà essere più vecchio di 1 anno, dovrà riportare l'indicazione del codice CER, la valutazione della non pericolosità del rifiuto effettuata secondo la normativa vigente. L'analisi dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni: indicazione del soggetto che ha effettuato il campionamento, denominazione del rifiuto e attribuzione del codice CER, misurazione di tutti i parametri utili alla classificazione del rifiuto e al suo successivo smaltimento in impianto di depurazione di tipo biologico.

È richiesta inoltre al produttore del rifiuto la compilazione di una "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" attestante la non pericolosità del rifiuto che verrà conferito presso l'impianto di depurazione.

La procedura di omologa deve essere ripetuta ogni qualvolta si renda necessaria una nuova caratterizzazione di base, ovvero:

- ogni 4 anni (durata massima omologa);
- alla necessità di una nuova caratterizzazione di base dovuta ad ogni variazione significativa del processo di origine dei rifiuti.

pg. 32 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 44 TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di depurazione deve essere effettuato in conformità alle procedure operative previste da CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Di norma il conferimento dei rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA può essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ciascun giorno feriale. Solo eccezionalmente nel caso di motivate esigenze, potrà essere consentita l'effettuazione del conferimento con orari diversi, previo specifico consenso del responsabile dell'impianto CO.R.D.A.R. VALSESIA. Lo scarico del rifiuto può essere iniziato solo in seguito al campionamento e al consenso all'immissione nella sezione dell'impianto indicata dall'operatore.

Il personale CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà interrompere, in qualsiasi momento, tale operazione di immissione, qualora si verificassero:

- situazioni di pericolo per gli operatori presenti;
- non conformità del liquame scaricato a quanto autorizzato;
- possibile impatto negativo sul processo depurativo (inibizione) o sull'ambiente circostante (odori molesti, sversamenti accidentali, ecc...);
- problemi di funzionamento della sezione di immissione (intasamento, anomalie alle pompe, ecc...).

Al termine del conferimento, il trasportatore deve effettuare la pulizia della zona eventualmente sporcata durante lo scarico.

DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CONFERIMENTI DI RIFIUTI

Ogni carico di rifiuto liquido deve essere accompagnato da idoneo formulario o documento di trasporto ai sensi della normativa vigente. Il suddetto documento deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti, controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/detentore; delle altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo al CO.R.D.A.R., VALSESIA una viene lasciata al depuratore, le altre due vengono restituite al trasportatore che deve provvedere a ritrasmettere una al produttore.

CO.R.D.A.R. VALSESIA ha la facoltà di richiedere un'analisi e un campione preliminare.

CAMPIONAMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI

In occasione di ogni conferimento del rifiuto liquido omologato, prima di autorizzare lo scarico in impianto, CO.R.D.A.R. VALSESIA richiederà un campione del rifiuto liquido trasportato per le verifiche del caso; il prelievo sarà eseguito dal trasportatore, in presenza di un tecnico di CO.R.D.A.R. VALSESIA. L'automezzo dovrà essere dotato di idonei punti di prelievo per poter eseguire il campionamento in condizioni di sicurezza. Il relativo campione verrà identificato, riportando la data del prelievo, la tipologia del rifiuto liquido (codice CER) e il nome del produttore. Successivamente il campione sarà conservato in struttura refrigerata a + 4°C per il tempo necessario ad effettuare le analisi di controllo. Prima di consentire l'immissione nelle sezioni dell'impianto, parte del rifiuto prelevato potrà essere sottoposto ad immediata verifica del pH e/o della compatibilità. Il campione potrà anche essere sottoposto ad ulteriori verifiche analitiche presso laboratori esterni. Su richiesta del conferitore, verrà effettuato un secondo campione, ottenuto dalla suddivisione omogenea del primo, che dopo la piombatura ed etichettatura (con le stesse modalità di cui sopra), sarà consegnato al conferitore.

ART. 45 RESPONSABILITA' NEL CORSO DEI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI

Il soggetto autorizzato al conferimento di rifiuti presso l'impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA è il solo responsabile della corrispondenza tra ciò che viene conferito e quanto è stato precedentemente autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

pg. 33 di 35



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 46 CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Prima di procedere al conferimento dei rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione, il conferitore dovrà preliminarmente stipulare con il CO.R.D.A.R. VALSESIA apposito "Contratto", nel quale dovranno risultare almeno i seguenti elementi:

- 1) inizio e durata del contratto;
- 2) tipologia e quantità conferibili;
- 3) parametri di tariffazione ed eventuali altri oneri (costo dell'omologa, ecc...);
- 4) importo della cauzione e/o di altre garanzie;
- 5) prescrizioni varie (eventuali limiti di qualità, conseguenze per il superamento dei limiti, orario di scarico, ecc...).

Il contratto ha validità annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, salvo disdetta anticipata da parte dell'intestatario o di CO.R.D.A.R. VALSESIA. Le conseguenze del superamento dei limiti indicati in Allegato A, sono descritte nell'Allegato B "Conseguenze per il superamento dei limiti di accettabilità qualitativi".

ART. 47 CONFERIMENTI VIETATI

1. E' vietato conferire rifiuti diversi da quelli indicati nell'omologa e oggetto del Contratto di smaltimento.

2. E' vietato conferire rifiuti che contengano:

- a) sostanze diverse da quelle indicate all'Allegato 1;
- b) soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA, in particolar modo, del comparto ossidativo biologico.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 48 RISARCIMENTO DEI DANNI.

Ogni utente è tenuto a risarcire qualsiasi eventuale danno arrecato dal proprio scarico e/o conferimento per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità, del contratto d'utenza e/o delle eventuali prescrizioni tecniche impartite da CO.R.D.A.R. VALSESIA.

ART. 49 ESECUZIONE FORZATA

Allorché le misure ordinate in applicazione del presente regolamento non siano eseguite, CO.R.D.A.R. VALSESIA può provvedere, dopo avviso, all'esecuzione d'ufficio di quanto ordinato, a spese dell'utente. CO.R.D.A.R. VALSESIA fissa in ogni caso l'ammontare da percepire e lo comunica all'utente.



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 50 INTERRUZIONI TEMPORANEE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.

Qualora intervengano comprovate ragioni tecniche, CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione temporaneamente, senza l'obbligo di risarcimento alcuno. Salvo in casi di forza maggiore, la riduzione/interruzione del servizio sarà preventivamente comunicata e possibilmente concordata, al fine di limitare i disagi/disservizi all'Utenza.

ART. 51 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Compete al Direttore del CO.R.D.A.R. VALSESIA dare attuazione, apportare modifiche non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati dandone successiva comunicazione al CdA e all'Autorità d'Ambito per l'approvazione da parte della stessa, al fine di migliorarne l'efficacia e la sua applicazione, nonché compiere gli adempimenti che nello stesso sono demandati genericamente al CO.R.D.A.R. VALSESIA.

ART 52 SOSTITUZIONE REGOLAMENTO PRECEDENTE.

Le norme contenute nel presente regolamento annullano e sostituiscono quelle del regolamento di fognatura approvato precedentemente.

ALLEGATI

ALLEGATO A “Limiti di accettabilità acque reflue industriali e rifiuti liquidi”

ALLEGATO B “Conseguenze per il superamento dei limiti qualitativi contrattuali per lo scarico di acque reflue industriali”

ALLEGATO B “Conseguenze per il superamento dei limiti qualitativi contrattuali per lo smaltimento di rifiuti liquidi”



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000

ALLEGATO A

	PARAMETRO	unità di misura	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI		RIFIUTI LIQUIDI
			Acque reflue industriali recapitanti in pubblica rete fognaria	Scarichi di acque reflue industriali in collettore CORDAR VALSESIA per autorizzazioni rilasciate ante DPR 59/2013	
	COLONNA		1	2	3
1	pH		5,5-9,5	4,5 – 10,5	4,5 – 10,5
2	Temperatura	°C	30	40	40
3	Colore		non perc. con diluiz. 1:40	non perc. con diluiz. 1:120	non perc. con diluiz. 1:160
4	Odore		non causare molestia	non causare molestia	non causare molestia
5	materiali grossolani	%p	assenti	assenti	assenti
6	solidi sospesi	mg/l	200	500	80.000
7	BOD ₅	mg/l	250	6.000	50.000
8	COD	mg/l	500	10.000	150.000
9	Alluminio	mg/l	2	25	50
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5	0,5
11	Bario	mg/l	4	n.a	20
12	Boro	mg/l	4	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	25	100
17	Manganese	mg/l	4	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l	n.a	n.a	10
23 bis	Composti organici dello stagno	µg/l	0,0015	0,02	0,02
24	Zinco	mg/l	1	1	1
25	Cianuri totali	mg/l	1	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3	0,3
27	Solfuri	mg/l	2	10	2
28	Solfiti	mg/l	2	10	20
29	Solfati	mg/l	1.000	3.000	5.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	3.000	5.000
31	Fluoruri	mg/l	12	12	12
32	Fosforo totale	mg/l	10	30	60
33	Azoto ammoniacale	mg/l	30	50	3.000

	PARAMETRO	unità di misura	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI		RIFIUTI LIQUIDI
			Acque reflue industriali recapitanti in pubblica rete fognaria	Scarichi di acque reflue industriali in collettore CORDAR VALSESIA per autorizzazioni rilasciate ante DPR 59/2013	
	COLONNA		1	2	3
34	Azoto nitroso	mg/l	0,6	0,6	6
35	Azoto nitrico	mg/l	30	30	60
36	Grassi e oli A. E V.	Mg/l	40	80	5.000
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10	20
38	Fenoli	mg/l	1	1	10
39	Aldeidi	mg/l	2	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2	0,2
41 bis	Solventi organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	mg/l	0,002	0,002	0,002
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	40	80
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1	0,1
43 bis	Pesticidi fosforiti	mg/l	0,05	0,05	0,05
44	Pesticidi totali esclusi fosforati, tra cui:	mg/l	0,05	0,05	0,05
45	Aldrin	mg/l	0,01	<,01	0,01
46	Dieldrin	mg/l	0,01	0,01	0,01
47	Endrin	mg/l	0,002	0,002	0,002
48	Isodrin	mg/l	0,002	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2	2
50	Escherichia coli	UFC 100ml	n.a.	n.a.	n.a.
51	Saggio tossicità		max 80%	n.a.	n.a.

n.a. = non applicabile

PARAMETRI INDEROGABILI: parametri per i quali non possono essere previsti limiti meno restrittivi (per acque reflue industriali rif. tabella 5 allegato V al D.L.vo 152/06 e s.m.i.)

PARAMETRI DEROGABILI: parametri per i quali possono essere previsti limiti meno restrittivi

PARAMETRI CARATTERIZZANTI: parametri caratteristici del rifiuto

ALLEGATO B

CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI		
ARTICOLI N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
1	1° superamento anche di uno solo dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 richiamata all'art. 107 d.lgs. 152/2006, nonché dall'Allegato 1 richiamato dall' art. "LIMITI DI ACCETTABILITA' QUALITATIVI" del Contratto di Utenza	Spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro (entro un termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r. e che non potrà essere inferiore a 15 giorni) entro i limiti contrattuali di accettabilità.
2	2° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri qualitativi derogabili di cui al punto 1	Spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro (entro un termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r. e che non potrà essere inferiore a 10 giorni) entro i limiti contrattuali di accettabilità, salvo eventuale richiesta di apposita deroga e conseguente eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r.
3	3° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri qualitativi derogabili di cui al punto 1	<p>- Se i primi tre superamenti sono stati tutti <25% dei limiti: spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro (entro un termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r. e che non potrà essere inferiore a 5 giorni) entro i limiti contrattuali di accettabilità, con richiesta di apposita deroga ed eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r..</p> <p>- Se anche solo uno dei tre superamenti è stato >25% dei limiti: spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri limiti, sospensione della ricezione dello scarico nel collettore Co.r.d.a.r. e rientro entro <u>24</u> ore nei limiti contrattuali di accettabilità. In caso di mancato rientro, comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo con eventuale richiesta agli stessi di chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di Utenza.</p>
4	4° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri qualitativi derogabili di cui al punto 1	Sospensione della ricezione dello scarico nel collettore Co.r.d.a.r., comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo ed eventuale richiesta agli stessi della chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto d'Utenza.
5	1° superamento anche di uno solo dei parametri <u>inderogabili</u> previsti dalla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 richiamata all'art. 107 d.lgs. 152/2006	Spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri inderogabili entro 24 ore e rientro entro 24 nei limiti contrattuali di accettabilità. In caso di mancato rientro entro 24 ore, comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo con eventuale richiesta agli stessi di chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di Utenza.
6	2° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri inderogabili di cui al punto 5	Spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri inderogabili entro 24 ore e rientro entro 24 ore nei limiti contrattuali di

**CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SCARICO DI
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

ARTICOLI N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
		accettabilità. In caso di mancato rientro entro 24 ore, comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo con eventuale richiesta agli stessi di chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di Utenza
7	3° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri inderogabili di cui al punto 5	Sospensione della ricezione dello scarico nel collettore Co.r.d.a.r., comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo ed eventuale richiesta agli stessi della chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto d'Utenza

ALLEGATO B

CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI

N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
1	<p>1° superamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>entro il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di otto, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale);e/o- <u>oltre il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di due, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale).	Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r.
2	<p>2° superamento consecutivo^(*):</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>entro il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di otto, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale);e/o- <u>oltre il 200%</u> del limite consentito, anche di uno solo e fino ad un massimo di due, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale).	Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r., salva la possibilità da parte di Co.r.d.a.r. di valutare un'eventuale deroga richiesta dalla Società, con eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r.

**CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI
QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI**

N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
3	<p>3° superamento consecutivo^(*):</p> <p>- <u>entro il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di otto, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); e/o</p> <p>- <u>oltre il 200%</u> del limite consentito, anche di uno solo e fino ad un massimo di due, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale).</p>	<p>Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r., salva la possibilità da parte di Co.r.d.a.r. di valutare un'eventuale deroga richiesta dalla Società, con eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r.</p> <p>Co.r.d.a.r applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il terzo superamento, quantificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a- 1 €/t per ogni parametro la cui concentrazione supera il limite di accettabilità ma è inferiore \leq a 5 volte il limite stesso; b- 2 €/t per ogni parametro la cui concentrazione è superiore a 5 volte il limite di accettabilità ma è \leq a 10 volte il limite stesso; c- per una concentrazione superiore a 10 volte il limite di accettabilità, il sovrapprezzo sarà espresso come: $[\text{valore di parametro} \div (\text{valore limite} \times 10)] \times 2 \text{ €/t} = \text{€/t sovrapprezzo}$.

**CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI
QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI**

N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
4	<p>4° superamento consecutivo^(*):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>entro il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di otto, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); <li style="text-align: center;">e/o - <u>oltre il 200%</u> del limite consentito, anche di uno solo e fino ad un massimo di due, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale). 	<p>Co.r.d.a.r. potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi per la parte riferibile al rifiuto oggetto di superamento.</p> <p>Co.r.d.a.r. applicherà alla società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il quarto superamento, quantificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a- 1 €/t per ogni parametro la cui concentrazione supera il limite di accettabilità ma è inferiore \leq a 5 volte il limite stesso; b- 2 €/t per ogni parametro la cui concentrazione è superiore a 5 volte il limite di accettabilità ma è \leq a 10 volte il limite stesso; c- per una concentrazione superiore a 10 volte il limite di accettabilità, il sovrapprezzo sarà espresso come: $[\text{valore di parametro} \div (\text{valore limite} \times 10)] \times 2 \text{ €/t} = \text{€/t sovrapprezzo}$.
5	<p>Sin dal 1° superamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>contemporaneo oltre il 200%</u> di più di due parametri <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); <li style="text-align: center;">e/o - di uno o più parametri <u>inderogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi; <li style="text-align: center;">e/o - entro il 200% del limite consentito di più di otto dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); 	<p>Co.r.d.a.r. potrà disporre l'immediata sospensione dei conferimenti del rifiuto in oggetto; spiegazione scritta da parte della Società delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro entro 30 gg nei limiti contrattuali di accettabilità con analisi effettuata da laboratorio accreditato ISO 17025 Accredia. In caso di mancato rientro entro 30 gg, Co.r.d.a.r. potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi per la parte riferibile al rifiuto oggetto di superamento.</p> <p>Co.r.d.a.r. applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato per ogni parametro sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il superamento, quantificato come segue: $[\text{valore di parametro} \div (\text{valore limite} \times 10)] \times 2 \text{ €/t} = \text{€/t sovrapprezzo}$.</p>

**CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI
QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI**

N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
6	Sin dal 1° superamento <u>entro il 20%</u> del limite consentito del parametro <u>Azoto Ammoniacale</u> .	<p>Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r..</p> <p>Co.r.d.a.r. applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il superamento, quantificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1 €/t per una concentrazione inferiore \leq al 10% del limite consentito; b) 2 €/t per una concentrazione superiore al 10% del limite consentito e inferiore \leq al 20% del limite consentito.
7	Sin dal 1° superamento <u>oltre il 20%</u> del limite consentito del parametro <u>Azoto Ammoniacale</u> .	<p>Co.r.d.a.r. potrà disporre l'immediata sospensione dei conferimenti del rifiuto in oggetto; spiegazione scritta da parte della Società delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro entro 30 gg nei limiti contrattuali di accettabilità con analisi effettuata da laboratorio accreditato ISO 17025 Accredia. In caso di mancato rientro entro 30 gg, Co.r.d.a.r. potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi per la parte riferibile al rifiuto oggetto di superamento.</p> <p>Co.r.d.a.r. applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il superamento, quantificato come segue: $(\text{valore di parametro} \div \text{valore limite}) \times 4 \text{ €/t} = \text{€/t sovrapprezzo}$.</p>

NOTE:

(*) I superamenti s'intendono consecutivi anche se non riferiti ai medesimi parametri (ad esempio: se il primo superamento è riferito al parametro Zinco, il superamento, del conferimento successivo, del parametro Piombo è inteso come "secondo superamento consecutivo"). Nel presente contratto, i superamenti si intendono consecutivi anche se intervallati da un periodo di interruzione e/o sospensione dei conferimenti.